



Professione Archeologo

Rischio da temperature elevate

Questo documento ¹ costituisce indicazioni di ordine pratico per lo svolgimento della professione di archeologo in condizioni di temperature elevate, potenzialmente nocive per la popolazione.

PERCHÈ LE TEMPERATURE ELEVATE SONO UN RISCHIO PER LA SALUTE?

La vulnerabilità individuale ai fenomeni estremi è determinata da tre fattori:

1. Livello di esposizione, ovvero quanto a lungo sono esposto al calore e quanto è intensa l'esposizione al sole. Lavorare all'ombra ma a temperature elevate è meno rischioso che lavorare sotto l'esposizione diretta al sole, ma permangono rischi elevati in base alle condizioni ambientali descritte di seguito. Lavorare all'ombra non è, insomma, garanzia di sicurezza se temperatura e umidità dell'aria superano determinate soglie (vedi sotto).
2. Livello di "susceptibilità individuale" (dipende principalmente dal proprio stato di salute generale e particolare). Tra le condizioni mediche più diffuse che innalzano il rischio in caso di esposizione a temperature elevate: obesità, malattie cardiovascolari, diabete, broncopneumopatie croniche ostruttive).
3. Capacità di adattamento sia a livello individuale che di contesto sociale e ambientale (riguarda innanzitutto la percezione e il riconoscimento del rischio – per le quali è indispensabile una formazione generica in materia di sicurezza, e specifica rispetto ai luoghi in cui si lavora; la disponibilità di risorse utili a contrastare i rischi di esposizione (presenza di luoghi per effettuare pause all'ombra; presenza o meno di acqua corrente; etc...)).

¹ Fonti: Linee di indirizzo per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (agg. Marzo 2013: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1959_allegato.pdf); "Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti dal caldo sulla salute", Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D. Lgs. 81/08 – Regione Toscana (<https://www.testo-unico-sicurezza.com/il-rischio-da-temperature-elevate-nei-cantieri-edili-gli-effetti-del-caldo-sulla-salute-2017.html>); INAIL, "Istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate" (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2022/07/Allegati/3153_CS-Inps-Inail-.pdf).



i Nell'uomo la maggior parte degli organi vitali lavora alla temperatura pressoché costante di 37°C (36.1°-37.8°C), temperatura che il corpo mantiene costante attraverso organi di termoregolazione meccanismi di risposta alle variazioni termiche, che intervengono per abbassare la temperatura corporea interna quando supera i livelli di sostenibilità.

La perdita di calore con l'ambiente circostante avviene attraverso :

- “convezione”, mediante lo scambio di aria e acqua dalla superficie cutanea (traspirazione);
- “conduzione” mediante il contatto diretto con oggetti più freddi (immersione delle mani in acqua fredda, ad esempio).
- “evaporazione” di acqua prodotta dalle ghiandole sudoripare che ricoprono la superficie cutanea (sudore).

Tutti e tre i meccanismi richiedono una differenza di temperatura tra quella interna del corpo e quella esterna ambientale. L'evaporazione (sudore), invece, richiede non solo una differenza di temperatura, ma anche di vapore acqueo (valore di riferimento: umidità dell'aria).

! Quando questi meccanismi sono inefficienti o insufficienti per assicurare una adeguata dispersione del calore (per intensità dell'esposizione o per limitazioni patologiche della risposta compensatoria) la temperatura corporea interna aumenta causando uno stress all'organismo, soprattutto a carico del sistema cardiovascolare.

Il centro termoregolatore dell'organismo attiva allora una vasodilatazione cutanea con conseguente aumento di volume del circolo ematico cutaneo e una maggior produzione di sudore.

Quando la temperatura esterna è maggiore di quella della pelle l'unico meccanismo disponibile per il controllo della perdita di calore è l'evaporazione attraverso la sudorazione.

L'umidità ed altri fattori, come ad esempio, l'assenza di correnti d'aria o l'uso di alcuni farmaci, possono modificare questo tipo di risposta e determinare un incremento della temperatura corporea con rischio di danni diretti (stress da calore, colpo di calore, disidratazione, crampi, lipotimia ed edemi) o indiretti (aggravamento di condizioni patologiche preesistenti).

I fattori ambientali e individuali che influenzano maggiormente l'innalzamento del rischio lavorativo in presenza di ondate di calore sono:

- Valore della temperatura dell'aria nello specifico luogo di lavoro (rilevabile attraverso comuni ed economici termometri atmosferici).
- Percentuale di umidità dell'aria (anche questa rilevabile attraverso comuni ed economici termometri atmosferici).
- Ventilazione degli spazi e degli ambienti.



- Tipo di abbigliamento (sotto il sole: abiti leggeri ma coprenti. La superficie del corpo deve essere ben coperta ed esposta al sole il meno possibile. Gli abiti devono essere leggeri ma resistenti, in tessuti traspiranti tecnici o naturali, per favorire la traspirazione – vedi sopra “convezione” ed “evaporazione”).
- Livello di attività fisica (l’evaporazione in particolar modo è un meccanismo di termoregolazione che necessita di grandi quantità di liquidi, per cui chi è esposto a livelli di attività fisica particolarmente intensi deve assicurarsi di avere a disposizione la necessaria quantità di acqua da bere: facilmente, in una giornata a temperature estreme e in condizioni di lavoro faticose, l’archeologo arriva a dover integrare fino a 6 litri d’acqua).



Il **colpo di calore** si manifesta con sintomi diversi, che si aggravano se non vengono immediatamente rilevati e contrastati.

Tutto, di solito, inizia con improvvisa debolezza (che può essere difficile da rilevare in condizioni di lavoro già estreme), nausea, vomito, cefalea “pelle d’oca” su zona toracica e arti superiori, brividi, respirazione alterata, crampi muscolari e andatura instabile.

Al salire della temperatura corporea, quando si superano i 40°, possono iniziare alterazioni della coscienza di vario grado e intensità (ansia, stato confusionale, delirio).

In condizioni di lavoro estreme, la **diagnosi** del “colpo di calore” è certa se la temperatura supera i 40° e c’è alterazione della coscienza e dello stato mentale.

Primo soccorso in caso di diagnosi o sospetto di colpo di calore:

1. Allertare immediatamente i responsabili per la sicurezza e far intervenire un medico o, in sua assenza, allertare il 118.
2. Raffreddare il corpo progressivamente, favorendo il ripristino del fisiologico meccanismo di evaporazione: applicare spugnaggi (anche con stracci bagnati) di acqua a temperatura ambiente su tutto il corpo (in particolare nuca, fronte, polsi) e ventilare con aria calda o a temperatura ambiente (va bene anche una semplice ventilazione meccanica).
3. EVITARE ESPOSIZIONE DIRETTA A LIQUIDI O FONTI DI FREDDO (non è consigliabile, ad esempio immergere mani, piedi o il corpo in acqua fredda, o peggio nel ghiaccio, perché si rischia una vasocostrizione troppo brusca).



La **disidratazione** è un’altra patologia da esposizione a temperature estreme troppo spesso sottovalutata. Con i già ricordati meccanismi di sudorazione, convezione e iperventilazione il corpo umano scambia acqua con l’ambiente esterno per regolare la temperatura interna. Quei liquidi devono essere progressivamente e costantemente reintegrati. Oltre allo stress neurologico, che si traduce in sintomi di irritabilità, astenia e scosse muscolari, i sintomi fisici più comuni sono i **crampi** e lo **stress da calore** (i cui sintomi sono: disorientamento, debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia, confusione) e che se non



contrastato immediatamente degenera nel **colpo di calore** (vedi sopra), **collasso** (preceduto da vertigini, sudore freddo, offuscamento visivo, secchezza delle fauci).

Primo soccorso in caso di sintomi da disidratazione:

1. Assumere (o far assumere) posizione distesa, con i piedi sollevati.
2. Se possibile, bagnare gli arti inferiori con acqua fredda.
3. Reintegrare immediatamente i liquidi (evitare l'immediata somministrazione di bevande fredde, che possono comunque essere bevute dopo una decina di minuti, se i sintomi non si aggravano).

DEFINIZIONE DEL RISCHIO

Il Ministero della Salute elabora da maggio a settembre, quale misura di contrasto ai rischi derivanti dalle ondate di calore, bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore (raggiungibili dal portale del Ministero dedicato alle “**ondate di calore**”, contenente anche altre informazioni utili: <https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp>).

Questi bollettini sono uno strumento analitico che, sulla base di modelli medici, identificano le condizioni climatiche associate a significativi incrementi della mortalità nella popolazione. I livelli di rischio identificati sono 4:

LIVELLO RISCHIO	AZIONI
 livello 0	<ul style="list-style-type: none">condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Questo livello non richiede azioni immediate.
 livello 1	<ul style="list-style-type: none">pre-allerta, condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.
 livello 2	<ul style="list-style-type: none">condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
 livello 3	<ul style="list-style-type: none">condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani e le persone affette da malattie croniche.tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

L'**Indice di Calore (Heat Index)** è invece un parametro che identifica i medesimi livelli di rischio, che può essere misurato autonomamente sui singoli luoghi di lavoro. Occorrono due strumenti banali ed economici: un termometro atmosferico e un igrometro (misuratore di umidità dell'aria). L'indice di calore, e i rischi connessi, sono identificati incrociando la



misurazione dei due valori di temperatura (da misurare all'ombra) e umidità su una tabella realizzata dal Dipartimento Nazionale di Meteorologia Francese:


HEAT INDEX: disturbi possibili per esposizione prolungata a calore e/o a fatica fisica intensa

da 80 a 90 Cautela per possibile affaticamento

da 90 a 104 Estrema cautela, possibili crampi muscolari, esaurimento fisico

da 105 a 129 Rischio possibile di colpo di calore

130 e più Rischio elevato di colpo di calore



L'INAIL, inoltre, partecipa al progetto **“Workclimate – Clima, lavoro, prevenzione”** (<https://www.workclimate.it/>) per la valutazione dell'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori.

Il sito contiene tre strumenti previsionali molto utili per definire il livello di rischio del luogo in cui si lavora, con previsione a 72 ore (3 giorni) (<https://www.workclimate.it/previsioni-new/#superamento>).

1. Il primo è lo strumento di mappatura del rischio sulla base del modello meteorologico “BOLAM”, che utilizza indicatori che producono il risultato di “Indice di Calore – *Heat index*” sopra menzionato. Contiene un simulatore nel quale si possono impostare i parametri di attività fisica “moderata” o “intensa” e l'ambiente di lavoro “sotto al sole” o “all'ombra”.



2. Il secondo prende in esame le “ordinanze anti-caldo” in vigore in alcune regioni italiane (e contiene un utile strumento di geolocalizzazione (con risoluzione a 7 km) per definire il livello di rischio nella posizione specifica.



Lunedì, 17 luglio 2023 Livello di rischio: Alto	Bevi spesso, anche poco più di 1 L/h e programma pause frequenti in luoghi ombreggiati o aree condizionate. Leggi dettagli
Martedì, 18 luglio 2023 Livello di rischio: Alto	Bevi spesso, anche poco più di 1 L/h e programma pause frequenti in luoghi ombreggiati o aree condizionate. Leggi dettagli

*E' previsto un livello di rischio alto (Emergenza).
Questo livello di rischio è associato ad uno stress da caldo particolarmente critico per la salute. E' fortemente consigliato modificare l'orario lavorativo, privilegiando i periodi meno caldi della giornata, anche per lo svolgimento di attività di livello moderato.
Se possibile, incrementare ulteriormente le pause in luoghi ombreggiati o in zone con aria condizionata dove è anche possibile reidratarsi. L'elevato fabbisogno idrico può rendere necessaria anche l'assunzione di poco più di 1 L di acqua durante le ore più calde.
Il medico competente può prevedere anche una integrazione con sali minerali.*

3. Il terzo prende in esame il parametro teorico dei “35 gradi”, riferimento utilizzato da INAIL per concedere la CIGO (Cassa Integrazione Giornaliera Ordinaria) per le imprese che ne facciano richiesta attraverso il proprio responsabile sicurezza dopo aver disposto la sospensione dei lavori in ragione dell'accresciuto rischio per i lavoratori.

Ci sembra comunque utile ribadire che il livello di rischio ambientale, definito attraverso tutti questi parametri, va poi “pesato” sulla base di considerazioni specifiche rispetto allo spazio di lavoro: presenza di macchine al lavoro (ad esempio sui cantieri stradali e all’aperto), che alzano la temperatura circostante e peggiorano la qualità dell’aria; condizioni di lavoro che prevedano l’utilizzo obbligatorio di DPI (ad esempio, abbigliamento speciale, casco,...), etc....



NORME DI TUTELA DEL LAVORATORE

NORME NAZIONALI GENERICHE

- **Costituzione della Repubblica Italiana, art. 41:** *“L’iniziativa economica privata (...) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza (...). La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.*
- **Codice Civile, art. 2087:** *“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. 81/2008)

- **Art. 15. Misure generali di tutela**
 1. *Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:*
 - a) *la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;*
 - b) *la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;*
 - c) *l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; (...)*
 - g) *la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; (...)*
 - l) *il controllo sanitario dei lavoratori;*
 - m) *l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;*
 - n) *l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;*
 - o) *l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;*
 - p) *l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - q) *le istruzioni adeguate ai lavoratori; (...)*
 - t) *la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;*
 - u) *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;*
 - v) *l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; (...).*



- **Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili**
 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**
 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (...).
 2. Il DVR redatto a conclusione della valutazione [...] deve contenere (...):
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (...);
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI (...);
 - c) il programma delle misure (...);
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli; (...).

- **Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**
 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII; (...)
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; (...).

- **ALLEGATO XIII - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER LA LOGISTICA DI CANTIERE**
 - 2. Aerazione e temperatura**

(...)

 - 2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

- **ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**
 - 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**
 - 2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.



2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il Coordinatore per la Progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa (...).



INDICAZIONI PRATICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ELEVATE SUI CANTIERI

INDICAZIONI GENERALI

- **Termometro e igrometro** devono essere a disposizione in cantiere per verificare il livello ambientale di rischio sul posto di lavoro. Non serve una strumentazione sofisticata, basta anche la strumentazione commerciale facilmente reperibile a basso costo).
- Programmare **pause** in relazione all'andamento delle temperature e all'aumento del rischio (in termini indicativi, 10 minuti ogni ora in caso di rischio massimo). La programmazione delle pause spetta all'impresa, e in particolare alla figura del "preposto" (figura identificata dal D.Lgs. 81/2008, art.2, c.1, lettera "e"). Le pause devono essere svolte in luogo ombreggiato per favorire lo scambio termico interno/esterno dell'organismo (in caso di lavori stradali in assenza di aree ombreggiate, vanno previsti ombrelloni, gazebo e simili).
- L'**orario di lavoro** può essere temporaneamente modificato e modulato per sospendere le attività nelle ore più calde.
- Organizzare **turnazioni e rotazioni** tra i lavoratori per le lavorazioni che prevedono la maggiore esposizione a sole e calore.
- Prevedere la disponibilità di **abbondante acqua** sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori. Se possibile, prevedere anche la possibilità di acqua per il rinfrescamento dei lavoratori.
- Evitare di lavorare isolati e lontani da altri lavoratori.
- Divieto di assunzione di **bevande alcoliche**.
- **Informazione** dei lavoratori sui rischi connessi al lavoro in ambiente con temperature elevate, e ai conseguenti atteggiamenti da adottare da parte del lavoratore.





- Utilizzo di **DPI** specifici per le lavorazioni sotto il sole diretto: cappelli a tesa larga per la protezione anche di spalle e collo; occhiali da sole con schermatura UV; creme protettive solari.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Nella **Valutazione del Rischio (DVR)** deve essere valutato il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze.

Nel **Piano Operativo Sicurezza (POS)** prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel **Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)**;

I lavoratori vanno formati e informati:

- sui possibili problemi di salute causati dal calore, disidratazione e sintomi del colpo di calore;
- sulle misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS;
- sull'utilizzo dei DPI;

Serve, inoltre, una specifica formazione per gli addetti al Pronto Soccorso aziendale e di cantiere.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ove previsto)

- Valutazione stato di salute e terapie in corso (identificazione soggetti fragili);
- Partecipazione alla Valutazione del Rischio ed alla stesura delle misure di prevenzione protezione e dpi necessari;
- Identificazione di malattie come cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità, BPCO e di abitudini voluttuarie che possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell'individuo all'esposizione a calore;
- Nell'ambito delle visite mediche preventive e periodiche espressione di giudizio di idoneità che tenga conto anche di questo fattore di rischio con conseguente valutazione della opportunità di introdurre, ove ne ricorra la necessità, indicazioni, prescrizioni o limitazioni legate alle condizioni di salute di singoli lavoratori.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE)

- Verifica l'applicazione delle misure preventive e protettive, presenti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), da adottare in caso di ondata di calore;
- Verifica i contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementari alle misure previste dal PSC;



- **Valuta possibilità di sospensioni dei lavori in situazione di elevato rischio in corso di ondata di calore (Circolare INPS n. 139 del 1.08.2016², aggiornata dalle disposizioni INAIL del 26 luglio 2022³);**
- Convoca una riunione di coordinamento pre-estiva;
- Convoca una riunione di coordinamento il giorno iniziale del periodo oggetto di allerta.

OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

- Consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

DOVERI DEI LAVORATORI

Anche i lavoratori, come ovvio, hanno doveri in materia di sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico D. Lgs. 81/2008, all'art. 20, c.1, specifica che *“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

Fatti salvi tutti gli obblighi in carico all'impresa e alle diverse figure preposte alla definizione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, obblighi il cui rispetto va pretesto da tutti i lavoratori, anche da quelli con rapporti di lavoro autonomo, esiste una responsabilità individuale in capo al lavoratore nell'evitare di subire danni alla salute.

Nessuno, infatti, se non il lavoratore stesso, potrebbe essere in grado di accorgersi dell'insorgenza di sintomi di stress prodromici alle patologie esposte in questo documento. Ne consegue che, qualora insorgano sintomatologie che esulano dal normale stato di salute del lavoratore (sempre tenuto conto delle condizioni specifiche ambientali), occorre

²

<https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20139%20del%2001-08-2016.htm>

³ https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2022/07/Allegati/3153_CS-Inps-Inail-.pdf



immediatamente interrompere le lavorazioni e mettersi in sicurezza, segnalando le proprie condizioni a chi di dovere o al più vicino degli altri lavoratori.

Sono situazioni nelle quali ci si può trovare sotto pressione, anche psicologica, da parte di altri colleghi che magari intendono proseguire il lavoro sottovalutando i rischi, o da parte del datore di lavoro che non vuole interrompere le lavorazioni. **In questi casi occorre essere fermi e pronti a denunciare le violazioni della sicurezza, se necessario.** L'Associazione Nazionale Archeologi è a disposizione per raccogliere segnalazioni, fornire consulenza e agire nelle sedi opportune (le segnalazioni vanno inviate alla casella associazione@archeologi.org, con cc a lavoro@archeologi.org).

